


COMUNE DI RESANA
Provincia di Treviso



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Indice

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Soggetto attivo

Articolo 3 - Presupposto d'imposta

Articolo 4 - Definizione di fabbricato, abitazione principale, area fabbricabile e terreno agricolo

Articolo 5 - Soggetti passivi

Articolo 6 - Base imponibile

Articolo 7 – Riduzioni della base imponibile

Articolo 8 - Assimilazioni

Articolo 9 - Detrazione per l'abitazione principale

Articolo 10 - Determinazione aliquote e detrazione

Articolo 11 – Riduzioni d'imposta

Articolo 12 - Esenzioni

Articolo 13 - Quota riservata allo Stato

Articolo 14 - Dichiarazione

Articolo 15 - Versamenti

Articolo 16 - Accertamenti

Articolo 17 - Sanzioni ed interessi

Articolo 18 - Riscossione coattiva

Articolo 19 - Rimborsi

Articolo 20 - Importi minimi

Articolo 21 - Funzionario responsabile

Articolo 22 - Accertamento con adesione

Articolo 23 - Contenzioso tributario

Articolo 24 - Rinvio

Articolo 25 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, secondo quanto dettato dall'art.1, commi 738 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019 n.160 da applicarsi sul territorio del Comune di Resana, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai comuni ad opera dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Articolo 2

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Resana relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dall'imposta.

Articolo 3

Presupposto d'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di terreni (anche incolti) e di aree fabbricabili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie. Non rileva la disponibilità del bene.
3. L'imposta municipale propria non si applica alle seguenti unità immobiliari, salvo che si tratti di un'unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9:
 - a) abitazione principale e relative pertinenze;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- d) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- e) casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- f) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Articolo 4

Definizione di fabbricato, abitazione principale, area fabbricabile e terreno agricolo

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale. Pertanto è soggetto ad imposta anche il fabbricato costruito abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa e dal relativo esito; il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori. Sono esclusi dall'imposta gli immobili che non sono considerati fabbricati secondo la vigente legislazione in materia di catasto.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purchè accatastata unitariamente.
3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
4. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale. Nel

caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

5. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale; l'unità immobiliare è considerata pertinenza a condizione che il possessore, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione con la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art.817 del codice civile.

6. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali (adottati dal Comune indipendentemente dall'approvazione della Regione) o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

7. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, la superficie dell'area sulla quale è in corso la costruzione ai fini impositivi è calcolata riducendo l'area complessiva in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

8. L'eventuale cessione di cubatura edificatoria tra privati avrà effetti ai fini impositivi in capo al cessionario esclusivamente qualora conforme alle disposizioni del P.A.T. e P.I. verificate dal servizio Urbanistica del Comune con propria certificazione o sia accompagnata dal rilascio da parte del Servizio Comunale preposto del permesso a costruire in capo al cessionario medesimo, a nulla rilevando atti o patti tra privati, ancorché scritti e trascritti ai sensi dell'art. 2643 del vigente C.C., risultando gli stessi ininfluenti sullo stato dei luoghi e dei beni interessati e sul valore dei medesimi.

9. I terreni cosiddetti "aree di urbanizzazione consolidata" e di "espansione" previsti dal P.A.T. non comportano in alcun modo l'acquisizione di diritti edificatori, per i quali è demandato il P.I. e pertanto sono da considerarsi terreni le aree non classificate nel P.I. come edificabili o trasformabili.

10. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile secondo i criteri descritti nei commi precedenti.

11. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 99 e ss.mm.ii., iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1 – comma 3 – del citato decreto legislativo n.99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. Per coltivatori

diretti e imprenditori agricoli a titolo professionale di cui all'art.1 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 99 si intendono le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e ss.mm.ii., ex SCAU ora INPS – Sezione Previdenza Agricola - sottoposti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'agevolazione non si riconosce invece ai soggetti in pensione non più iscritti nei suddetti elenchi ovvero che non possono essere iscritti nei predetti elenchi per mancanza dei requisiti ivi disposti.

12. Per terreno agricolo si intende il terreno che non risulti fabbricabile ai sensi del precedente comma 6 del presente articolo, iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Articolo 5

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- b) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- c) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- d) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- e) il coniuge superstite, anche in presenza di altri eredi, relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione familiare e relative pertinenze se di proprietà del coniuge deceduto o comune, in quanto a lui è riservato il diritto di abitazione ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile.

Articolo 6

Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 1 – commi 745 e 746 della Legge 27.12.2019 n.160, secondo i criteri di cui ai commi seguenti.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Classificazione	Coefficiente
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	160
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale B	140
Categoria catastale C/1	55
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	65
Categoria catastale D/5	80

3. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992 n.333, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1992 n.359, ai sensi del quale il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o

ristrutturato è comunque utilizzato. Le medesime disposizioni si applicano per le unità censite nella categoria catastale F/2 afferenti ai fabbricati collabenti.

7. Ai fini della riduzione dell'insorgenza del contenzioso tributario in materia di aree edificabili, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree edificabili. Tali valori si intendono validi anche per gli anni successivi qualora non venga diversamente deliberato. Non si fa luogo ad accertamento del maggior valore delle aree edificabili qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato con la predetta deliberazione. Qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore superiore a quello determinato con la predetta deliberazione, non si procede ad alcun rimborso per eccedenza d'imposta versata. La disciplina di cui ai precedenti periodi del presente comma, si applica anche per i casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

8. Per i terreni agricoli (anche non coltivati), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Articolo 7

Riduzioni della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Si intendono per fabbricati inagibili o inabitabili quei fabbricati il cui degrado fisico (fabbricati diroccati, pericolanti, fatiscenti e simili) o la cui situazione di obsolescenza funzionale e tecnologica deve intendersi sopravvenuta e non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art.3, comma 1 - lett. a) e b), del D.P.R. 06.06.2001 n.380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia (art.3, comma 1 – lett. c), d) ed f) del D.P.R. 06.06.2001 n.380) ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico-edilizio comunale.

Pertanto sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone ed, in ogni caso, gli immobili non devono essere utilizzati, anche

per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale (Urbanistica) con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva, corredata da documentazione fotografica e riferimenti catastali ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione dell'imposta spetta limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, a decorrere dalla data di accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale di cui sopra o dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente.

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

2. Le riduzioni per le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 non sono cumulabili.

Articolo 8

Assimilazioni

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale (con equiparazione sia dell'aliquota che della detrazione) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'assimilazione si intende applicata ad una sola unità immobiliare.

Articolo 9

Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nella categoria catastale A/1 oppure A/8 oppure A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616. Per la fattispecie di cui al presente comma non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'articolo 1 – comma 748 – della Legge 27.12.2019 n.160.

Articolo 10

Determinazione aliquote e detrazione

1. Le aliquote e la detrazione sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, nei limiti previsti dalla normativa vigente, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale, sono confermate per l'anno successivo le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art.193, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n.296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il termine fissato dalle norme statali. In caso di mancata pubblicazione entro il termine di legge, si applicano le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente.

Articolo 11
Riduzioni d'imposta

1. Si applica la riduzione d'imposta al 75 per cento alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla Legge n.431/1998:

- a) contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art.2, comma 3;
- b) contratti per studenti universitari di cui all'art.5, commi 2-3;
- c) contratti transitori di cui all'art.5, comma 1.

2. L'agevolazione di cui al comma precedente si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della Legge n.431/1998 e del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale.

Articolo 12
Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dal Comune, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito con

modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n.27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012 n.200;

- h) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs. n.99/2004;
- i) i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;
- l) a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2. Le esenzioni di cui al precedente comma 1 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

Articolo 13

Quota riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1 – comma 744 della Legge 27 dicembre 2019 n.160 è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

Articolo 14

Dichiarazione

1. Nei casi in cui le disposizioni di leggi vigenti prevedono l'obbligo della dichiarazione, la stessa deve essere presentata su apposito modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di avvenuta variazione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano variazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Nell'ipotesi di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 3 lettere d) ed f) dell'articolo 3 e al comma 1 lettera l)

dell'articolo 12 del presente regolamento, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti.

2. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014. Per gli enti non commerciali la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

Articolo 15

Versamenti

1. Il versamento è effettuato dal contribuente in autoliquidazione. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei suddetti moduli il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta nei termini previsti per legge.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

3. L'imposta è, di norma, versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo; tuttavia non saranno sanzionati i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.

4. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

5. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente.

6. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta in tre rate di cui le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del

16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01.01.2020. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al cinquanta per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di Imu e Tasi per l'anno 2019.

7. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n.241, con le modalità stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato Decreto Legislativo n.241/1997, in quanto compatibili, nonché attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge.

8. Il versamento dell'importo dovuto in autoliquidazione ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo, in base a quanto previsto dal comma 166 dell'articolo 1 della Legge n.296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento F24 di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n.241/1997 l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.

9. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento sia sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

10. In caso di successione il versamento dell'imposta dovuta in nome e per conto del de cuius e di quella dovuta dagli eredi o aventi causa in nome proprio, può essere effettuato entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione di successione dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n.346/1990 e ss.mm.ii, ad eccezione per i fabbricati di categoria da D/1 a D/9.

11. La Giunta Comunale può stabilire ulteriori differimenti di termini per i versamenti, anche con riferimento a situazioni particolari.

12. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare, o il commissario liquidatore, sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

13. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n.206 (contratto di multiproprietà), il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

14. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del Codice Civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il

versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

Articolo 16

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.472 e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Sono esclusi dall'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, gli atti che sostengono le ragioni puramente giuridiche dell'emissione dell'atto impositivo medesimo e quindi gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti a carattere normativo o regolamentare (anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) che legittimano il potere impositivo e che sono oggetto di conoscenza "legale" da parte del contribuente, cioè noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n.472/1997 concernente l'esecuzione delle sanzioni ed inoltre devono recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva delle

somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti, nonché inviare ai medesimi questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati ed, in caso di mancata collaborazione da parte degli stessi, effettuare l'accertamento in base a presunzioni semplici. Il Comune può altresì utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei contribuenti in esenzione di spese e diritti.

4. Il Comune non procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile.

Articolo 17

Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta non versata, con un minimo di Euro 50,00.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'imposta non versata, con un minimo di Euro 50,00.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 16 – comma 3 – del presente regolamento, si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00. In caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzione da Euro 50,00 a Euro 200,00.

4. Le sanzioni previste dai precedenti commi sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento dell'imposta, se dovuta, della sanzione e degli interessi.

5. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.471. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

6. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento, oppure di eventuale dilazione di pagamento laddove consentito per legge o per regolamento, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 18

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

Articolo 19

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di ricorso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui la sentenza è divenuta definitiva.

2. Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.

3. Sull'importo dell'imposta da rimborsare sono corrisposti gli interessi al tasso legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Le somme da rimborsare possono, su specifica richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi a debito dovuti dal contribuente al Comune a titolo di imposta municipale propria.

Articolo 20

Importi minimi

1. Il versamento da parte del contribuente non è dovuto qualora l'imposta annua da versare sia pari o inferiore ad Euro 12,00.

2. Parimenti il Comune non esegue rimborsi d'imposta nel caso in cui l'importo da rimborsare risulti pari od inferiore ad Euro 12,00.

Articolo 21

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile dell'imposta a cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

2. Il funzionario responsabile dell'imposta è anche responsabile della fase del reclamo e mediazione di cui all'art.17-bis del D.Lgs. n.546/1992, salvo che il Comune, con delibera di Giunta Comunale, non nomini a tal fine un altro soggetto.

Articolo 22

Accertamento con adesione

1. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 così come disciplinato dal vigente Regolamento Comunale in materia di Entrate.

Articolo 23

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di imposta municipale propria si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Articolo 24

Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti applicabili all'Imposta Municipale Propria.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia, anche senza formale modifica del presente Regolamento, con esclusione delle disposizioni regolamentari assunte nell'ambito dell'autonomia regolamentare.

Articolo 25

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.